



2 aprile 2025

Commento

Ordinanza sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr)



Indice

1	Introduzione	3
2	Punti essenziali del progetto	3
3	Rapporto con il diritto internazionale	4
4	Commento alle singole disposizioni.....	5
5	Ripercussioni	12
5.1	Ripercussioni per la Confederazione	12
5.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	13
5.3	Ripercussioni per l'economia e l'ambiente.....	13

1 Introduzione

Il 23 marzo 2007 il Parlamento ha deciso, con la modifica della legge del 21 giugno 1996¹ sull'imposizione degli oli minerali (LIOM), che i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili possono beneficiare di un'agevolazione sull'imposta sugli oli minerali, se esiste la prova di un bilancio ecologico globale positivo e sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili. Con la modifica dell'ordinanza del 20 novembre 1996² sull'imposizione degli oli minerali (OIOm), entrata in vigore il 1° luglio 2008, il Consiglio federale ha concretizzato le ulteriori basi per detta agevolazione fiscale. Il 15 aprile 2009 sono stati stabiliti i dettagli della prova, con l'entrata in vigore dell'ordinanza del 3 aprile 2009³ concernente la prova del bilancio ecologico globale positivo dei carburanti (OECarb; oggi ordinanza del DATEC del 15 giugno 2016⁴ concernente la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche dei biocarburanti [OBcarb]).

Il 21 marzo 2014, con l'approvazione del progetto di legge relativo all'iniziativa parlamentare 09.499 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) «Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti», il Parlamento ha deciso, tra l'altro, di introdurre nella legge del 7 ottobre 1983⁵ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) l'articolo 35d. Tale articolo conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare l'immissione in commercio di combustibili e carburanti (CC) di origine biogena per quei casi in cui vengono immessi in commercio in grande quantità biocombustibili e biocarburanti o miscele che li contengono che non soddisfano i requisiti per l'agevolazione fiscale.

Con la revisione della legge sul CO₂⁶, decisa dal Parlamento il 15 marzo 2024, è stato rivisto anche l'articolo 35d LPAmb, il quale ora vieta l'immissione in commercio di CC rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari. Inoltre, l'immissione in commercio di CC rinnovabili è subordinata all'adempimento di determinate esigenze ecologiche. L'articolo conferisce infine al Consiglio federale la competenza di prevedere esigenze ecologiche anche per l'immissione in commercio di CC a basso tenore di emissioni. L'ordinanza sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCOcr) concretizza le disposizioni dell'articolo 35d LPAmb rivisto.

La presente ordinanza adegua anche l'ordinanza del 3 giugno 2005⁷ sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) (OE-UFAM). Inoltre si rende necessaria, tramite procedura separata, anche una revisione minima dell'OBcarb del DATEC, che diventa « l'ordinanza del DATEC concernente la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche dei carburanti rinnovabili » (OCarbR).

Il progetto entrerà in vigore il 1° maggio 2025 insieme alla revisione dell'ordinanza del 30 novembre 2012⁸ sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂).

2 Punti essenziali del progetto

L'OCOcr concretizza i capoversi 1, 3 e 4 dell'articolo 35d LPAmb rivisto. Il capoverso 2 dell'articolo 35d LPAmb non viene ulteriormente precisato nel progetto d'ordinanza, poiché il divieto di immissione in commercio di CC rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari è già disciplinato in modo esaustivo dalla legge. Il capoverso 1 dell'articolo 35d LPAmb stabili-

¹ RS 641.61

² RS 641.611

³ RS 641.611.21

⁴ RS 641.611.21

⁵ RS 814.01

⁶ RU 2024 376

⁷ RS 814.014

⁸ RS 641.711

sce che i CC rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche, le quali (cpv. 3) devono essere stabilite dal Consiglio federale tenendo conto di normative e standard internazionali. Il capoverso 4, infine, conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere esigenze ecologiche anche per i CC che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto ai CC fossili convenzionali (i cosiddetti «CC a basso tenore di emissioni»).

Con il presente progetto il Consiglio federale stabilisce le esigenze ecologiche per i CC liquidi e gassosi e, nel contempo, le varie possibilità per fornire la prova del loro adempimento. Il Consiglio federale si avvale della delega di cui al capoverso 4 dell'articolo 35d LPAmb e statuisce, con il presente progetto, che le esigenze si devono applicare anche all'immissione in commercio di CC a basso tenore di emissioni.

Le esigenze ecologiche per l'immissione in commercio di CC rinnovabili e a basso tenore di emissioni sono identiche a quelle previste dall'articolo 12b LIOM in merito all'agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili. Ciò consente di attingere a basi esistenti per l'esecuzione dell'agevolazione fiscale anche ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza. Allo stesso tempo, si evita l'obbligo di effettuare un ulteriore controllo sui carburanti per i quali l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha già rilasciato un'autorizzazione nell'ambito dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 12b LIOM.

Nell'ambito di una domanda di immissione in commercio, l'UFAM verifica l'adempimento delle esigenze e rilascia mediante decisione un'autorizzazione valida per sei anni. Si presume che i CC seguenti siano sempre conformi alle esigenze ecologiche:

- CC rinnovabili prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti o da residui di produzione biogeni;
- carburanti rinnovabili per i quali è disponibile un'agevolazione fiscale valida di cui all'articolo 12b capoverso 1 LIOM;
- CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni per i quali esiste un certificato valido secondo l'allegato 1 dell'ordinanza e per i quali, per ogni immissione in commercio, è possibile dimostrare con la corrispondente documentazione di accompagnamento che la fornitura soddisfa i requisiti corrispondenti.

Ai CC che rientrano in una delle categorie indicate si applica una procedura di autorizzazione semplificata. Per CC differenti che lungo l'intero percorso commerciale o flusso di merci sono stati trasportati, depositati e lavorati separatamente da altri CC rinnovabili e a basso tenore di emissioni, la prova può essere fornita nel quadro dell'articolo 4 capoverso 3.

3 Rapporto con il diritto internazionale

Il progetto non comporta alcuna incompatibilità con il diritto internazionale e con il diritto dell'Unione europea (UE). La presente ordinanza si basa sulla regolamentazione della direttiva (UE) 2018/2001⁹ riveduta, in particolare dalla direttiva (UE) 2023/2413 e, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2024/1711. Per CC rinnovabili e a basso tenore di emissioni viene creato un sistema per fornire la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche anche per la merce in equilibrio di massa di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta. In questo modo, in futuro tali CC potranno concorrere al computo anche per quanto riguarda gli strumenti di politica climatica ed energetica.

⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1711, GU L 2024/1711, 26.6.2024.

4 Commento alle singole disposizioni

Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione

Il campo d'applicazione dell'ordinanza comprende le esigenze ecologiche per l'immissione in commercio di CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni liquidi e gassosi (cpv. 1). L'ordinanza si applica sia ai CC puri rinnovabili o a basso tenore di emissioni sia a quelli che vengono immessi in commercio sotto forma di miscele con CC fossili. Sulla base del capoverso 5 dell'articolo 35d LPAmb, i seguenti CC rinnovabili sono esclusi dal campo d'applicazione della presente ordinanza (cpv. 2):

- etanolo per scopi di combustione, poiché in base alla qualità non è possibile tracciare una linea di demarcazione tra i diversi scopi di utilizzazione (p. es. paste combustibili, detersivi ecc.);
- piccole quantità fino a 25 litri di CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni, nonché carburanti importati come mezzi d'esercizio nel serbatoio di un veicolo. In entrambi i casi, l'esecuzione comporterebbe un onere sproporzionato. Inoltre, i carburanti trasportati come mezzi d'esercizio nel serbatoio di un veicolo sono esenti dall'imposta sugli oli minerali se sono conformi alle disposizioni dell'articolo 34 OIOM.

Articolo 2 Definizioni

In questo articolo vengono fornite le definizioni dei termini rilevanti nella presente ordinanza. I carburanti rinnovabili sono già definiti nell'articolo 19a OIOM, quindi si rinuncia a fornire una definizione anche qui.

Per immissione in commercio in questo contesto si intende, come nella LPAmb, la prima trasmissione o cessione a titolo oneroso o gratuito di CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni per la distribuzione o l'uso in Svizzera. L'uso privato equivale all'immissione in commercio se quest'ultima non è avvenuta in precedenza (lett. a). Essendo già prevista un'esecuzione nell'ambito della legislazione sull'imposizione degli oli minerali e poiché all'importazione di tutti i CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni si applicano le disposizioni della legge del 18 marzo 2005¹⁰ sulle dogane (LD), l'esecuzione della presente ordinanza si baserà sui processi operativi esistenti, anche per quanto riguarda il momento dell'immissione in commercio. Per l'immissione in commercio, la presente ordinanza distingue tra importazione e produzione in Svizzera e, riguardo a quest'ultima, tra carburanti rinnovabili da un lato e combustibili rinnovabili e CC a basso tenore di emissioni dall'altro. Per le merci importate, la data di immissione in commercio coincide con l'immissione in libera pratica. Nel caso di produzione nazionale, per i carburanti (rinnovabili o a basso tenore di emissioni) e per i combustibili a basso tenore di emissioni la data di immissione in commercio coincide con la data in cui sorge il credito fiscale di cui all'articolo 4 LIOm. I combustibili rinnovabili non sono soggetti all'imposta sugli oli minerali, pertanto quelli prodotti sul territorio nazionale si considerano immessi in commercio se vengono trasmessi o ceduti per la prima volta a titolo oneroso o gratuito per la distribuzione o l'uso in Svizzera o se vengono consumati dal produttore stesso.

Ai sensi dell'ordinanza, in virtù dell'articolo 2 lettera b si considerano CC a basso tenore di emissioni i CC che lungo tutto il loro ciclo di vita generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto ai CC fossili convenzionali disponibili sul mercato che vanno a sostituire. Si differenziano dai CC rinnovabili in quanto non sono prodotti a partire da un vettore energetico rinnovabile. A titolo di esempio si possono citare l'idrogeno blu e altri vettori energetici liquidi e gassosi basati sull'idrogeno blu.

Se si tiene conto della regolamentazione dell'UE, rientrano in questa definizione i CC a basso tenore di emissioni che corrispondono all'articolo 2 paragrafo 2 punto 35 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta e che sono prodotti a partire dalle materie prime o dai vettori energetici seguenti:

¹⁰ RS 631.0

- flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile, a meno che non siano idonei alla valorizzazione materiale;
- gas derivanti dal trattamento dei rifiuti e gas di scarico di origine non rinnovabile, a condizione che siano prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale dei processi di produzione negli impianti industriali.

Rientrano in questa definizione anche i CC di cui all'articolo 2 punti da 10 a 12 dell'accordo politico sulla direttiva del 15 dicembre 2021¹¹ relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno (COD 2021/0425).

Per CC rinnovabili in equilibrio di massa si intendono CC la cui catena di custodia è certificata secondo un sistema che consente di miscelare materie prime, combustibili o carburanti rinnovabili con caratteristiche di sostenibilità diverse (lett. c). L'equilibrio di massa semplifica il commercio di CC rinnovabili, in quanto consente di miscelare forniture di materie prime o CC aventi caratteristiche di sostenibilità diverse, ma di ritirare dalla miscela parti che presentano caratteristiche di sostenibilità specifiche. In tale contesto, la somma di tutte le partite ritirate dalla miscela ha le stesse caratteristiche di sostenibilità della somma di tutte le sostanze aggiunte alla miscela.

Le miscele di CC rinnovabili e fossili non vengono considerate ai fini dell'equilibrio di massa. Per tali miscele, la percentuale di CC rinnovabili al momento dell'immissione in commercio deve corrispondere alla proporzione dichiarata tra CC rinnovabili e fossili.

Nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza, la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche di cui all'articolo 3 capoverso 1 può essere fornita tramite un sistema volontario o nazionale riconosciuto a tal fine dall'UE di cui all'articolo 30 paragrafo 4 o 6 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta. Le possibilità per fornire la prova in virtù della direttiva (UE) 2018/2001 sono elencate nell'allegato 1.

Articolo 3 Esigenze ecologiche

L'articolo 3 stabilisce le esigenze ecologiche per l'immissione in commercio di CC rinnovabili e a basso tenore di emissioni. Poiché nell'ambito dell'agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili esistono già dal 2007¹² esigenze ecologiche per detti carburanti e l'agevolazione fiscale continuerà a essere prevista fino al 2030, le esigenze ecologiche ivi definite vengono riprese e si applicano quindi all'immissione in commercio di tutti i CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni. Così facendo si garantisce che tutti i CC rinnovabili e a basso tenore di emissioni debbano soddisfare le stesse esigenze ecologiche.

Le esigenze ecologiche di cui ai capoversi 1 e 4 dell'articolo 35d LPAmb si considerano adempiute se il CC rinnovabile o a basso tenore di emissioni soddisfa tutti i requisiti indicati, e cioè se nell'arco dell'intero ciclo di vita emette almeno il 40 per cento in meno di gas serra (lett. a) e inquina l'ambiente al massimo il 25 per cento in più (lett. b) rispetto al corrispondente CC fossile convenzionale. Per entrambe queste disposizioni si considera sempre l'intero ciclo di vita del combustibile o del carburante, a partire dall'estrazione delle materie prime fino alla produzione e al consumo dei CC, nonché al trattamento di rifiuti e residui. Vengono presi in considerazione anche i trasporti e l'infrastruttura utilizzata. Inoltre, come disciplinato dalla lettera c, per la coltivazione delle materie prime destinate alla produzione di CC rinnovabili non possono essere utilizzate superfici la cui destinazione è stata modificata successivamente al 1° gennaio 2008 e che prima di tale cambiamento presentavano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità. È considerata cambiamento di destinazione anche l'utilizzazione di superfici in precedenza non utilizzate. Sono superfici con un elevato stock di carbonio in particolare le foreste, le torbiere e le zone umide (cpv. 2). Per superfici con una grande biodiversità secondo il capoverso 3 si intendono, come nell'articolo 19c capoverso 4 OIOM, in particolare le superfici seguenti:

¹¹ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno ([EUR-Lex - 2021_425 - IT - EUR-Lex \[europa.eu\]](#))

¹² [FF 2006 4259](#)

- superfici in zone protette riconosciute come tali dalla legislazione o dall'autorità competente per la protezione della natura nel Paese in questione;
- superfici riconosciute come tali da accordi internazionali;
- oppure superfici inserite negli elenchi di organizzazioni intergovernative o dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN).

Le disposizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c coincidono nel contenuto con la corrispondente formulazione dell'articolo 19c OIOM. Il rispetto di queste disposizioni garantisce che l'uso dei CC immessi in commercio riduca in modo tangibile le emissioni di gas serra nell'arco dell'intero ciclo di vita, senza che ciò provochi lo spostamento di determinati impatti su altri settori ambientali o un cambiamento di destinazione di superfici con un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità. Questa riduzione minima del 40 per cento appare meno ambiziosa rispetto, per esempio, alla richiesta nell'UE. Contrariamente all'UE, in Svizzera, dal 1° gennaio 2025 non è tuttavia più possibile immettere in commercio CC prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari. Pertanto, tra le materie prime biogene rimangono quasi solo rifiuti e residui di poco valore. I carburanti prodotti con queste materie prime garantiscono una riduzione elevata delle emissioni, nettamente superiore al 70 per cento. Nell'ambito dei carburanti rinnovabili di origine non biogena, di cui all'articolo 2 punto 36 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta, il regolamento europeo prevede una riduzione dei gas serra di almeno il 70 per cento. Tuttavia, secondo la corrispondente disposizione esecutiva, si presume che le emissioni di gas serra siano pari a zero per l'elettricità utilizzata per produrre il combustibile, che è considerata completamente rinnovabile. Ciò significa che nell'UE è esclusa una parte del ciclo di vita che contribuisce in modo significativo alle emissioni di gas serra di questo tipo di combustibile, mentre in Svizzera si tiene ancora conto di questa parte. Sulla base di questi due punti e tenendo conto dei requisiti già stabiliti nell'ambito dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali, si è rinunciato a definire requisiti diversi.

Il calcolo dei gas serra e del carico inquinante viene effettuato dall'UFAM sulla base delle indicazioni fornite dal richiedente e utilizzando valori standard per la fase di consumo. Il calcolo si basa sullo stato della tecnica, in particolare utilizzando la base di dati UFAM DQRv2:2022¹³, il metodo della scarsità ecologica definito nella pubblicazione *Ökofaktoren Schweiz 2021*¹⁴ oppure altri metodi di qualità comparabile in termini di verificabilità, trasparenza e completezza (v. cpv. 4).

Il capoverso 5 stabilisce in quali circostanze le esigenze di cui al presente articolo per CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni sono considerate in ogni caso soddisfatte senza che sia necessario fornire le indicazioni di cui all'allegato 2 per dimostrarlo.

Conformemente alla lettera a del capoverso 5, nell'ambito dell'immissione in commercio si presume che i CC prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni soddisfino sempre i requisiti. Ciò è in linea con la disposizione dell'articolo 12b capoverso 2 LIOM relativa all'agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili. L'esecuzione di questo capoverso terrà conto, nella misura del possibile, sulle basi già elaborate in relazione all'agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili. Ciò riguarda sia la lista positiva dell'UDSC, sia la prova che una sostanza che non figura nella lista positiva è un rifiuto biogeno o un residuo di produzione biogeno.

Conformemente alla lettera b del capoverso 5, si presume altresì che siano in linea con le esigenze di cui all'articolo 3 capoverso 1, dato che i criteri ecologici sono i medesimi, tutti i carburanti rinnovabili per i quali è disponibile un'agevolazione fiscale valida secondo l'articolo 12b capoverso 1 LIOM. Ciò vale anche per le agevolazioni fiscali concesse prima dell'entrata in

¹³ Basi di calcolo secondo la banca dati degli inventari ecologici dell'Amministrazione federale, integrate con dati ottenuti dalla banca dati ecoinvent v2.2; le basi di calcolo possono essere richieste gratuitamente all'UFAM, bafu-KonsumundProdukte@bafu.admin.ch.

¹⁴ La pubblicazione «*Ökofaktoren Schweiz 2021 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit, Methodische Grundlagen und Anwendung auf die Schweiz*», disponibile in tedesco, francese e inglese, può essere consultata gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale dell'ambiente www.bafu.admin.ch > Temi > Economia e consumo > Pubblicazioni e studi > *Ökofaktoren Schweiz 2021 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit*.

vigore della presente ordinanza, poiché già in questo periodo l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 12*b* capoverso 1 LIOM non veniva concessa a nessun carburante prodotto a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure a carburanti che entrano in concorrenza diretta con la produzione alimentare.

La lettera c del capoverso 5 specifica che anche per i CC rinnovabili in equilibrio di massa si presume che rispettino le esigenze di cui all'articolo 3 capoverso 1, a condizione che per ogni immissione in commercio siano disponibili i giustificativi elencati nell'allegato 1. Allo stato attuale, nell'UE è ancora possibile utilizzare CC prodotti a partire da derrate alimentari e alimenti per animali. Pertanto, nel capoverso 5 di questa disposizione, basata su quella della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta la prova deve essere limitata ai CC per i quali si può presumere che non sono prodotti a partire da derrate alimentari e alimenti per animali oppure che non entrano in concorrenza diretta con la produzione alimentare. Naturalmente, si presume che le certificazioni UE di cui all'allegato 1 siano in linea con le esigenze ecologiche di cui al capoverso 1 del presente articolo. Per i CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni in equilibrio di massa, le esigenze ecologiche si ritengono adempiute solo se il soggetto che effettua l'immissione in commercio è certificato secondo un sistema volontario riconosciuto dall'UE nell'ambito dell'articolo 30 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2021 riveduta o secondo un sistema nazionale riconosciuto di cui all'articolo 30 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2018/2021 riveduta. Inoltre, ogni immissione in commercio deve essere accompagnata da una documentazione del rispettivo sistema di certificazione che attesti che il combustibile o carburante appartiene a una delle seguenti categorie:

- il CC rinnovabile è stato prodotto a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni secondo l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta. Oltre ai carburanti derivati da rifiuti e residui, l'allegato IX riguarda anche carburanti più avanzati per i quali non si può presumere in generale che i requisiti siano automaticamente soddisfatti oppure che non entrino in concorrenza diretta con la produzione alimentare. Per questo motivo, sono escluse dal presente capoverso sia le alghe (all. IX parte A lett. a) sia altre materie cellulosiche di origine non alimentare (all. IX parte A lett. p), come per esempio il miscanto cinese (*Miscanthus sinensis*). Per i CC ottenuti da queste materie prime sussiste tuttavia la possibilità di fornire la prova secondo l'articolo 4 capoverso 3;
- il CC a basso tenore di emissioni è un carburante derivante da carbonio recuperato secondo l'articolo 2 paragrafo 35 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta. La definizione include i CC prodotti a partire da flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile non più idonei alla valorizzazione materiale, nonché CC prodotti a partire da gas derivante come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di trattamento dei rifiuti o da gas di scarico di origine non rinnovabile.
- nel caso del CC rinnovabile si tratti di un carburante rinnovabile di origine non biogena di cui all'articolo 2 punto 36 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta;

Per la prova di cui alla lettera c è indispensabile richiedere la documentazione di accompagnamento per ogni fornitura, poiché il sistema di equilibrio di massa si basa sulla trasmissione di detta documentazione. La disponibilità di tale documentazione di accompagnamento è subordinata alla certificazione del soggetto che effettua l'immissione in commercio secondo un sistema volontario riconosciuto dall'UE nell'ambito dell'articolo 30 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta o secondo un sistema nazionale riconosciuto di cui al paragrafo 6.

Per ulteriori CC a basso tenore di emissioni, menzionati nell'accordo politico COD 2021/0425, nell'UE al momento non esistono ancora basi per il calcolo delle emissioni e la certificazione. L'eventuale inserimento nell'allegato 1 della presente ordinanza potrà essere valutato non appena saranno disponibili queste basi. Lo stesso vale per gli adeguamenti dell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta. Fino ad allora, per l'immissione in commercio di questi CC la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche deve essere fornita secondo l'articolo 4 capoverso 3.

Articolo 4 Procedura per l'immissione in commercio

Questo articolo definisce la procedura di autorizzazione. Le domande di autorizzazione per l'immissione in commercio e la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche devono essere presentate all'UFAM, il quale può stabilire condizioni per la forma della domanda (cpv. 1). Per l'esame delle domande è previsto l'utilizzo, per quanto possibile, dell'infrastruttura informatica del registro delle garanzie di origine. Inoltre, questa disposizione consente all'UFAM di rinunciare a una domanda se l'UDSC ha già concesso un'agevolazione fiscale di cui all'articolo 12*b* capoverso 1 LIOM. In questo caso, l'UFAM decide d'ufficio in merito all'immissione in commercio.

Secondo il capoverso 2, chi presenta una domanda deve indicare un domicilio di notifica in Svizzera. Ciò è necessario poiché non è possibile inviare all'estero documenti giuridicamente vincolanti, come per esempio una decisione.

In virtù del capoverso 3, nella domanda deve essere dimostrato che le esigenze ecologiche di cui all'articolo 3 capoverso 1 sono adempiute o che queste sono considerate adempiute secondo l'articolo 3 capoverso 5. La prova contiene le indicazioni riportate nell'allegato 2 e i relativi documenti, da allegare alla domanda, attestanti le indicazioni fornite. L'allegato 2 riprende, per quanto possibile, le indicazioni richieste anche secondo l'OCarbR nell'ambito dell'agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili di cui all'articolo 12*b* LIOM. Devono essere fornite solo le indicazioni di cui all'allegato 2, necessarie per la verifica a seconda del tipo e della produzione del CC rinnovabile o a basso tenore di emissioni in questione. Le indicazioni devono essere fornite in modo chiaro e completo. In singoli casi, la prova può essere fornita anche in modo semplificato, qualora il CC sia stato prodotto sulla base di una legislazione nazionale o di uno standard riconosciuto a livello nazionale o internazionale equivalente alle esigenze ecologiche di cui al presente articolo. In caso di equivalenza solo parziale dei requisiti, rimane l'obbligo di fornire le indicazioni e i documenti mancanti.

La prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 2 e di un calcolo effettuato dall'UFAM secondo l'articolo 3 capoverso 4 può essere fornita solo per i CC rinnovabili e a basso tenore di emissioni che sono stati gestiti e lavorati in modo separato lungo l'intera catena di approvvigionamento, poiché solo in questo modo è possibile verificare e ricostruire la tracciabilità del CC rinnovabile o a basso tenore di emissioni in tutte le fasi della produzione. Per i CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni in equilibrio di massa, la prova è disciplinata dall'articolo 3 capoverso 5 lettera c.

Sulla base della domanda presentata, l'UFAM verifica se le esigenze ecologiche sono adempiute. L'UFAM ha la possibilità di pretendere dal richiedente indicazioni o documenti che esulano dagli allegati, qualora nel corso del processo di autorizzazione emerga la necessità di un approfondimento per la fornitura della prova (cpv. 4). Questa procedura offre la flessibilità d'esecuzione necessaria per poter reagire ai nuovi sviluppi, data l'ampia gamma di possibili materie prime, processi di trasformazione, prodotti e origini.

L'UFAM può inoltre obbligare il richiedente a far esaminare e confermare la correttezza delle indicazioni o dei documenti da parte di terzi indipendenti riconosciuti (cpv. 5). In questi casi, i costi della verifica e dell'attestazione sono a carico del richiedente.

L'UFAM statuisce mediante decisione in merito all'autorizzazione di una domanda. Con il rilascio della decisione, emette un numero di autorizzazione valido di norma per sei anni a partire dal rilascio della decisione (cpv. 6). La limitazione temporale della validità è garanzia di una verifica periodica delle autorizzazioni già rilasciate, senza oneri eccessivi per le imprese interessate. L'UFAM può revocare un'autorizzazione rilasciata se risulta che i requisiti non sono più rispettati, per esempio se sono stati immessi in commercio CC non conformi alla domanda autorizzata. Il numero di autorizzazione deve essere utilizzato nella dichiarazione doganale preliminare e trasmesso anche all'organo d'esecuzione di cui all'articolo 4*b* capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017¹⁵ sull'energia (OEn). Se un'autorizzazione è già stata rilasciata

¹⁵ RS 730.01

secondo l'articolo 12*b* capoverso 1 LIOM, il relativo numero di autorizzazione si applica anche all'immissione in commercio.

La merce priva di un'autorizzazione valida o che secondo l'articolo 6 capoverso 2 non può essere assegnata al regime di deposito doganale, non può essere introdotta nel territorio doganale (cpv. 7). Dichiarazioni doganali incomplete o errate sono respinte dal sistema per il traffico delle merci dell'USDC.

Articolo 5 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti delle materie prime e del processo di produzione

L'articolo 5 obbliga chi effettua un'immissione in commercio a comunicare senza indugio all'UFAM tutte le modifiche che potrebbero comportare il mancato adempimento delle esigenze. Si tratta primariamente di modifiche riguardanti:

- le materie prime utilizzate, per esempio quando si impiega una materia prima differente o materie prime di origine differente;
- il processo di produzione, per esempio in caso di variazioni del processo che comportano una modifica del rapporto tra prodotti primari e sottoprodotti; oppure
- il flusso di merci, per esempio quando si acquistano CC attraverso una catena di approvvigionamento nuova.

Sulla base delle indicazioni fornite, l'UFAM verifica se l'autorizzazione è ancora giustificata o se deve essere revocata. La notifica preventiva delle modifiche è nell'interesse di chi effettua un'immissione in commercio, poiché l'articolo 60 capoverso 1 lettere s e t LPAmb ora punisce l'immissione in commercio intenzionale di CC non conformi alle esigenze ecologiche di cui all'articolo 35*d* capoversi 1 o 4, nonché la fornitura di informazioni errate o incomplete.

Articolo 6 Dichiarazione delle merci all'UDSC

Quando si importano CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni bisogna fornire all'UDSC, nella dichiarazione delle merci, un'affermazione vincolante in merito all'obbligo di autorizzazione e indicare l'ente di rilascio delle autorizzazioni (UFAM o UDSC), il numero di autorizzazione corrispondente e il titolare dell'autorizzazione (cpv. 1). Ciò permette all'UDSC di eseguire controlli automatizzati dei numeri di autorizzazione all'importazione (v. art. 7 cpv. 2 della presente ordinanza). Se al momento dell'introduzione nel territorio doganale la procedura di autorizzazione non è conclusa, la merce non può essere immessa in libera pratica e si applica il regime di deposito doganale di cui all'articolo 47 capoverso 2 lettera c LD. La merce deve essere immagazzinata separatamente e rimane nel deposito doganale fino a quando la domanda di immissione in commercio non è stata accolta o la merce non viene riesportata.

Articolo 7 Esecuzione

Secondo il capoverso 1, l'UFAM esegue l'ordinanza. Controlla il rispetto delle relative disposizioni e può prelevare campioni di CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni prodotti in Svizzera per individuare eventuali violazioni della presente ordinanza. Il prelievo di campioni da parte dell'UFAM deve essere limitato ai soggetti che effettuano un'immissione in commercio i cui CC non possono essere sottoposti a campionamento dalle autorità doganali secondo l'articolo 7 capoverso 3.

Il capoverso 2 prevede che l'UDSC esegua un controllo automatizzato dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione nonché del numero e del titolare dell'autorizzazione all'importazione di CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni. Il capoverso 3 consente all'UDSC di prelevare campioni, in funzione del rischio o su ordine dell'UFAM, all'importazione di CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni o presso stabilimenti di fabbricazione nazionali. I campioni devono essere inviati a un laboratorio d'analisi designato dall'UFAM. Il laboratorio provvede a trasmettere all'UFAM i risultati delle analisi (cpv. 4).

Il capoverso 5 pone le basi affinché l'UFAM possa informare l'UDSC se chi effettua un'immissione in commercio importa o immette in commercio CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni che violano l'articolo 35d capoverso 1, 2 o 4. Ciò è necessario in quanto, in virtù dell'articolo 60 capoverso 3 LPAmb, l'UDSC persegue e giudica i delitti di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettere s e t LPAmb.

Articolo 8 Trattamento dei dati

Per la comunicazione di dati personali e dati concernenti persone giuridiche è necessaria una base legale (cfr. art. 36 cpv. 1 della legge del 25 settembre 2020¹⁶ sulla protezione dei dati [LPD] e art. 57s cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997¹⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]). In virtù della ripartizione dei compiti all'interno dell'Amministrazione federale, diversi servizi federali possono accedere ai dati personali e concernenti persone giuridiche raccolti nell'ambito della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 4, nella misura in cui sono necessari per l'adempimento dei loro compiti. Ciò vale per i compiti dell'UFE e del suo organo d'esecuzione relativi alle garanzie di origine per i CC secondo gli articoli 4b e 4c OEn e dell'UDSC per i suoi compiti d'esecuzione nell'ambito della legislazione sull'imposizione degli oli minerali e dell'articolo 7 capoverso 2. Lo scambio di dati riduce l'onere per i soggetti interessati, in quanto di norma non devono più fornire informazioni aggiuntive. In particolare, vengono scambiati il numero di autorizzazione, incluso il titolare dell'autorizzazione, e tutte le informazioni che permettono controlli mirati secondo l'articolo 7 del presente progetto.

Articolo 9 Adeguamento degli allegati 1 e 2

Poiché gli allegati costituiscono le basi utilizzate per l'esame della domanda, il loro adeguamento viene delegato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Eventuali adeguamenti avvengono d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) per garantire la coerenza con l'agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili di cui all'articolo 12b LIOM.

Articolo 10 Modifica di altri atti normativi

L'articolo 10 introduce modifiche all'ordinanza sull'energia e all'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM.

L'articolo 70 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sull'energia è completato con il numero 5 per consentire lo scambio reciproco dei dati tra l'esecuzione nel quadro della garanzia di origine per combustibili e carburanti di cui alla sezione 2a OEn e l'esecuzione nell'ambito dell'immissione in commercio secondo l'OCOCr.

All'allegato dell'OE-UFAM viene aggiunto il numero 11. Questa integrazione consente all'UFAM di riscuotere emolumenti in base al dispendio di tempo, fino a un massimo di 10 000 franchi, per l'elaborazione delle domande secondo l'articolo 3 della presente ordinanza. Tuttavia, di norma non è prevista la riscossione di un emolumento per le domande di cui all'articolo 3 capoverso 4 lettere b e c (vale a dire in caso di onere proporzionato).

Articolo 11 Disposizioni transitorie

Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza non saranno ancora state rilasciate autorizzazioni. Poiché la procedura di autorizzazione dell'UFAM può richiedere alcune settimane, si prevede che fino al 1° novembre 2025 si possano immettere in commercio CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni anche senza previa autorizzazione dell'UFAM.

Articolo 12 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

Allegato 1 Giustificativi per l'immissione in commercio di combustibili o carburanti rinnovabili o basso tenore di emissioni in equilibrio di massa

¹⁶ RS 235.1

¹⁷ RS 172.010

Il presente allegato riporta l'elenco dei giustificativi per l'immissione in commercio di determinati CC rinnovabili o a basso tenore di emissioni in equilibrio di massa. Questi devono essere disponibili in caso di immissione in commercio secondo l'articolo 3 capoverso 5 lettera c, affinché si possa presumere che siano soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 35d capoverso 2 LPAmb e all'articolo 3 OCoCr. In virtù delle caratteristiche del sistema di bilancio di massa basato sulla direttiva (UE) 2018/2001 riveduta, il soggetto che effettua l'immissione in commercio deve essere in possesso di una certificazione valida nell'ambito di un sistema volontario riconosciuto dall'UE di cui all'articolo 30 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta o di un sistema nazionale riconosciuto di cui all'articolo 30 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta (lett. a). I requisiti per i sistemi volontari e nazionali e per i certificati sono disciplinati nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. È valido un certificato che in base al diritto UE non è sospeso, revocato, interrotto o scaduto (cfr. al riguardo art. 2 punti da 5 a 8, del regolamento di esecuzione [UE] 2022/996). Alla lettera a sono escluse sia le alghe (parte A. lett. a dell'all. IX della direttiva [UE] 2018/2001 riveduta) che altre materie cellulosiche di origine non alimentare (parte A. lett. p dell'all. IX della direttiva [UE] 2018/2001 riveduta, come per esempio il miscanto cinese (*Miscanthus sinensis*), poiché non si tratta di rifiuti o residui della produzione (v. anche commento all'art. 3). Inoltre, ogni fornitura deve essere corredata della documentazione di accompagnamento di un sistema volontario o nazionale da cui traspare che la merce corrisponde alle caratteristiche indicate alla lettera b numeri 1–3.

Allegato 2 Prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche

Il presente allegato elenca le singole informazioni che devono essere comunicate e documentate dal richiedente per la verifica della prova nell'ambito dell'articolo 3. Le indicazioni da fornire sono identiche a quelle richieste nell'ambito dell'agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili di cui all'articolo 12b LIOM in combinato disposto con l'OCarbR.

Laddove per soddisfare i requisiti sia necessario dimostrare l'acquisto di energia elettrica rinnovabile, l'esecuzione si baserà per lo più sulla procedura dell'UE nell'ambito della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta e del regolamento delegato (UE) 2023/1184¹⁸, segnatamente l'articolo 4 paragrafo 2 di quest'ultimo per quanto riguarda l'energia elettrica prelevata dalla rete. Per gli impianti in Svizzera che sono o vengono collegati direttamente all'impianto di produzione di energia elettrica, l'impianto per la produzione di energia elettrica rinnovabile può essere in funzione per più di 36 mesi, diversamente da quanto stabilito nella normativa UE. Ciò consentirà in particolare la presa in considerazione di impianti di produzione presso impianti ad acqua fluente.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

L'entrata in vigore del progetto introdurrà per i CC rinnovabili e a basso tenore di emissioni esigenze ecologiche da rispettare per poter procedere a un'immissione in commercio. La procedura di autorizzazione in quanto tale spetta all'UFAM, ma l'esecuzione comporterà alcuni compiti anche per l'UDSC, poiché esiste già un'esecuzione correlata alla legislazione sull'imposizione degli oli minerali e l'importazione di qualsiasi CC rinnovabile o a basso tenore di emissioni è soggetta alle disposizioni della LD. Ciò riguarda in particolare i CC rinnovabili e a basso tenore di emissioni che alla data di introduzione nel territorio doganale non hanno ancora

¹⁸ Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, GU L 157 del 20.6.2023, pag. 11.

completato la procedura di autorizzazione, poiché per tali CC, secondo il presente progetto, il traffico merci può avvenire esclusivamente secondo il regime di deposito doganale (art. 47 cpv. 2 lett. c LD). Inoltre, nell'articolo 7 il progetto crea le basi per i controlli attribuiti all'UDSC. Presso tale Ufficio i lavori necessari vengono integrati nei processi operativi consueti; il maggiore dispendio provocato dall'adeguamento degli strumenti sarà temporaneo.

Per garantire l'esecuzione delle nuove disposizioni si prevede un aumento dei compiti attribuiti all'UFAM, con un conseguente maggiore onere finanziario e in termini di personale per tale Ufficio. Nell'ambito del messaggio, l'onere in termini di personale è stato stimato a tre equivalenti a tempo pieno (FTE), per esempio per elaborare le domande, avviare i controlli e adeguare l'esecuzione¹⁹. Non essendo stato introdotto alcun obbligo per quanto riguarda l'immissione di carburanti rinnovabili in libero consumo, l'onere aggiuntivo per il personale è ora stimato a 1 FTE ed è controfinanziato mediante gli emolumenti riscossi.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le disposizioni producono minime ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale o di altro genere per Cantoni e Comuni. L'onere è legato principalmente al fatto che rientrano nel campo d'applicazione del progetto gli impianti di depurazione delle acque (IDA) che utilizzano il gas autoprodotta per scopi di combustione. L'onere si limiterà tuttavia a un'autodichiarazione, a condizione che nella fermentazione vengano impiegate esclusivamente acque di scarico e materie prime secondo la lista positiva dell'UDSC.

5.3 Ripercussioni per l'economia e l'ambiente

Le aziende che già beneficiano di un'agevolazione fiscale saranno soggette a costi aggiuntivi alquanto contenuti. I costi di regolamentazione aggiuntivi derivanti dall'articolo 35d LPAmb sono limitati anche per le altre imprese, dato che il registro delle garanzie di origine prevede comunque un obbligo di registrazione a partire dal 2025. Nell'ambito dell'immissione in commercio sarà possibile computare ai fini degli strumenti di politica climatica i CC in equilibrio di massa secondo la direttiva (UE) 2018/2021 provenienti da rifiuti e residui; l'importazione di CC rinnovabili dall'UE potrà quindi avvenire con un onere amministrativo minore e a costi inferiori.

Per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente, l'immissione in commercio di carburanti rinnovabili e a basso tenore di emissioni nel settore dei trasporti rappresenta, insieme all'elettrificazione, una misura tesa alla riduzione delle emissioni di CO₂. I requisiti stabiliti per l'immissione in commercio garantiscono che i risparmi reali di gas serra nel corso del ciclo di vita siano superiori al 40 per cento, che non si verifichino cambi di destinazione di superfici e che venga incentivato l'utilizzo di rifiuti e residui. Tra le altre cose, il rispetto di tali requisiti contribuisce anche alla conservazione della biodiversità, in quanto previene, per esempio, drastici impoverimenti della varietà di specie nelle superfici oggetto di cambio di destinazione.

Malgrado i citati effetti positivi sull'ambiente, la combustione di CC rinnovabili e a basso tenore di emissioni genera comunque inquinanti atmosferici. A questo riguardo, quindi, non si può attendere un impatto positivo sugli aspetti legati alla salute.

¹⁹ FF 2022 2651